



Articolo 47 Legge Provinciale n. 7/1997

(legge sul personale della Provincia)

Art. 47

Incompatibilità

1. I dipendenti della Provincia non possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali. I dipendenti, fuori dall'orario di servizio, possono essere autorizzati a svolgere attività saltuarie ed occasionali o comunque altre attività indicate come compatibili dalla Giunta provinciale. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali.

1 bis. Il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del personale, può svolgere altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro.

1 ter. Il personale insegnante temporaneo può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, incarichi di insegnamento presso enti pubblici o privati purché la somma dei diversi carichi orari di insegnamento non superi il carico di orario massimo settimanale di insegnamento previsto per il personale insegnante della Provincia.

1 quater. Il personale docente della formazione professionale, previa autorizzazione del dirigente del servizio competente in materia di personale, può svolgere altre attività professionali e commerciali, purché non diano luogo a rapporti di lavoro subordinato, non siano di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede con regolamento a:

- a) determinare i criteri secondo i quali i dipendenti dell'amministrazione provinciale possono essere autorizzati ad assumere impieghi o incarichi presso altri soggetti pubblici o privati ovvero ad esercitare le attività di cui al comma 1;
- b) individuare tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzate decorso un certo lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

3. Il dipendente provinciale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico ricoperto.

4. I dirigenti sono tenuti a informare il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale sui casi di incompatibilità riguardanti il personale in servizio presso le strutture da loro dirette. Il dirigente competente in materia di gestione del personale diffida il dipendente a rimuovere la causa di incompatibilità

fissandogli un termine. Sono fatte comunque salve le responsabilità amministrative e disciplinari. La mancata rimozione della cause di incompatibilità entro il termine prefissato costituisce causa di estinzione del rapporto di lavoro. In caso d'inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione si applica l'articolo 53, comma 7, quarto periodo, e comma 7 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. La pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo, nonché degli incarichi esterni affidati dalla Provincia a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali, disciplinata dal regolamento di cui al comma 2 e curata dal servizio competente in materia di gestione del personale. I dati relativi agli incarichi previsti da questo comma sono comunicati annualmente per i fini dell'articolo 53, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30.11.1998, n. 39

Regolamento concernente "Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali"

(b.u. 2 febbraio 1999, n. 7)

Capo I

Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego

Art. 1

Attività e incarichi incompatibili

1. Sono considerate attività industriali, commerciali e professionali, vietate ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri. Il divieto non riguarda l'esercizio dell'attività agricola salvo che questa sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.

2. Non è equiparato allo svolgimento di attività imprenditoriale di cui all'articolo 2082 del codice civile il possesso della qualità di socio passivo in tutte le forme di società aventi fini di lucro.

3. Sono inoltre vietati tutte le attività e gli incarichi che comportino comunque conflitto di interessi con l'attività esercitata presso la Provincia autonoma di Trento, o che siano comunque pregiudizievoli per lo svolgimento degli obblighi di servizio.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività politiche e sindacali.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg.

Art. 2

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi compatibili

1. Fermo restando il divieto generale di cui all'articolo 1, i dipendenti provinciali possono svolgere fuori dall'orario di servizio specifici incarichi retribuiti conferiti da terzi solo se previamente autorizzati da parte della Provincia, su richiesta del dipendente interessato o del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

2. Previa autorizzazione è consentito ai dipendenti lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative a favore di enti pubblici e di privati, purché abbiano carattere di occasionalità. Sono inoltre consentite, previa autorizzazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, attività di collaborazione nell'ambito di imprese di carattere familiare, purché siano compatibili con il rapporto di lavoro e quest'ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno.

3. E' consentita l'assunzione di cariche in società o enti costituiti a fini di lucro, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) assunzione di cariche in società o enti partecipati dalla Provincia o da un ente pubblico nonché in società controllate o partecipate dai medesimi, su loro designazione;

- b) partecipazione ad organi collegiali dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, cui aderiscano il dipendente e la Provincia autonoma di Trento;
- c) fattispecie previste dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile;
- d) assunzione di cariche in enti e società non partecipati, ma a cui la Provincia contribuisca, su designazione della Giunta provinciale.

E' consentita l'assunzione di cariche sociali in società cooperative.

4. In materia di compensi per lo svolgimento di incarichi retribuiti, si applica l'art. 1 comma 123, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti percepibili.

5. Ai dipendenti provinciali non è consentita l'apertura di partita IVA, tranne che si tratti di soggetti esercitanti l'attività agricola. La Giunta provinciale può inoltre autorizzare il possesso di partita IVA per l'esercizio di altre attività, se praticate senza utilizzare lavoro altrui o senza specifiche strutture immobiliari, purché compatibili con il rapporto di lavoro e quest'ultimo sia prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello prestato a tempo pieno e nei limiti di fatturato e reddito imponibile da essa fissati in misura comunque non superiore alla metà della retribuzione annua lorda relativa alla figura professionale rivestita.

6. L'autorizzazione non è necessaria per gli incarichi gratuiti e per quelli retribuiti quando la retribuzione o il compenso derivi dallo svolgimento di incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali ovvero dalla partecipazione a convegni e seminari, nonché per gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. Gli incarichi di cui al presente comma devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio e comunque senza pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'amministrazione.

7. L'autorizzazione non è altresì necessaria per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da parte della Provincia o, su designazione della medesima, o, se il conferimento dell'incarico è vincolato in relazione a specifiche disposizioni normative, anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

8. L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione dell'insussistenza di conflitti di interessi con la Provincia, della compatibilità dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico con lo svolgimento degli obblighi di servizio e dell'occasionalità dell'incarico conferito. Specificazioni dei criteri di cui sopra possono essere fissati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg e modificato dall'art. 1 del d.p.p. 1 settembre 2010, n. 21-53/Leg.

Art. 3

Procedura di autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 va richiesto da parte del dipendente provinciale al dirigente competente in materia di personale.

2. La richiesta di autorizzazione può essere effettuata anche da parte dei soggetti, pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico.

3. Il dipendente provinciale è tenuto a dichiarare per iscritto anche tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico ricoperto.

3 bis. La richiesta di autorizzazione deve essere preventivamente vistata:

- dal dirigente di servizio per quanto riguarda le richieste dei dipendenti;
- dal dirigente generale per quanto riguarda le richieste dei dirigenti;

- dal Presidente della Giunta provinciale per quanto riguarda le richieste dei dirigenti generali.

4. Gli incarichi, per i quali necessita l'autorizzazione si intendono autorizzati decorsi sessanta giorni dalla data di arrivo della domanda al servizio per il personale, senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione; in questo caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di arrivo dei chiarimenti richiesti.

5. Il termine di cui al comma 4 è ridotto a trenta giorni nel caso di autorizzazioni relative agli incarichi di collaudo di cui all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.

6. In difetto di autorizzazione, tacita o espressa, non è consentito esercitare o assumere incarichi.

7. In caso di accertamento della sussistenza di incompatibilità o di mancata concessione di autorizzazione, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 47, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Costituisce infrazione disciplinare svolgere attività retribuite in mancanza di autorizzazione e non dichiarare nella richiesta di autorizzazione possibili motivi di incompatibilità e di conflitto di interessi rilevanti ai fini delle valutazioni della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg.

Art. 4

Divieto di assunzione di impieghi presso soggetti pubblici e privati

1. Resta vietata l'instaurazione da parte di dipendenti provinciali di rapporti di lavoro subordinato o di impiego con ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è consentito ai dipendenti provinciali svolgere il lavoro di raccolta dei prodotti agricoli o l'esecuzione di singole operazioni colturali alle dipendenze di altri soggetti, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 2. Resta fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva in ordine al mantenimento, su richiesta e previa collocazione in aspettativa, del rapporto d'impiego alle dipendenze della Provincia per la durata del periodo di assunzione in prova presso soggetti pubblici.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Il presente capo trova applicazione nei confronti di tutto il personale della Provincia, anche se a tempo parziale o a tempo determinato.

1 bis. Al personale comandato da o presso altri enti si applica la disciplina delle incompatibilità previste dall'ordinamento dell'ente di provenienza. L'autorizzazione viene rilasciata dall'ente di provenienza previa intesa con l'ente presso cui l'interessato è stato comandato.

2. Gli enti funzionali della Provincia provvedono ad adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente capo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data, e fino ad adeguamento avvenuto, i medesimi enti applicano direttamente nei confronti dei propri dipendenti la disciplina di cui al presente capo.

3. Resta fermo per il personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari quanto disposto dall'articolo 21 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 4 del d.p.p. 17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg.

Art. 6
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo degli articoli 93 e 94 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 e dell'art. 66 della l.p. 24 gennaio 1992, n. 5.

Art. 7
Norma transitoria

1. Sono fatti salvi i provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della normativa previgente.

2. I dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono incarichi consentiti senza autorizzazione ai sensi della normativa previgente ma che necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, devono presentare richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla predetta data.

3. Qualora l'incarico non risulti autorizzabile in base alla disciplina contenuta nel presente regolamento, l'amministrazione fissa un termine non superiore a novanta giorni per la cessazione dallo svolgimento del medesimo.

Capo II
Anagrafe degli incarichi

Art. 8
Finalità e oggetto

1. Ai fini dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa è istituita l'anagrafe degli incarichi dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti del personale assunto a tempo determinato.

2. L'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali è tenuta dal servizio provinciale competente in materia di personale.

3. L'anagrafe contiene i dati utili a censire gli incarichi e i rapporti di lavoro soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4, comma 2, gli incarichi retribuiti direttamente conferiti a propri dipendenti dalla Provincia e dagli enti funzionali, nonché i compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi e rapporti.

Art. 9
Adempimenti gestionali

1. *omissis*

2. Ai fini della gestione dell'anagrafe gli enti funzionali curano direttamente le procedure di autorizzazione relative ai loro dipendenti e provvedono a trasmettere annualmente al servizio per il personale della Provincia la documentazione in loro possesso.

3. La Provincia autonoma di Trento, a mezzo del servizio di appartenenza del dipendente e ciascun ente funzionale provvedono a redigere apposita scheda per gli incarichi conferiti ai dipendenti. Con la medesima scheda sarà altresì segnalata qualsiasi modificazione o cessazione di precedenti incarichi.

4. Il servizio per il personale e ciascun ente funzionale provvedono a verificare, per la parte di propria competenza, la completezza delle informazioni fornite e a richiedere, ove necessario, le necessarie integrazioni.

5. Il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale stabilisce, con propria determinazione, la modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione, nonché quella necessaria per la trasmissione alla Provincia dei dati degli enti funzionali e per la comunicazione degli incarichi conferiti da parte della Provincia ai propri dipendenti.

5 bis. Ciascun dipendente autorizzato all'effettuazione di incarichi o attività retribuite deve comunicare alla struttura competente in materia di personale, entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare dei compensi o dei redditi lordi conseguiti nel corso dell'anno precedente in relazione alle attività o agli incarichi autorizzati, come risultano dalle certificazioni fiscali emanate dai soggetti eroganti o dalle dichiarazioni fiscali rese o da rendere. La comunicazione non è dovuta per le attività e gli incarichi non assoggettati ad autorizzazione. La mancata o ritardata comunicazione costituisce illecito disciplinare.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 17 gennaio 2002, n. 2-92/Leg e dall'art. 2 del d.p.p. 1 settembre 2010, n. 21-53/Leg.

Art. 10

Pubblicità dell'anagrafe

1. Al fine di garantire la pubblicità dell'anagrafe, prevista dall'articolo 47, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, i dati sono annualmente trasmessi alla presidenza della Giunta provinciale e resi disponibili per la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Allegato
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato abrogato dall'art. 2 e allegato A, sezione II, n. 2 del d.p.p. 18 gennaio 2013, n. 1-103/Leg.

Deliberazione della Giunta provinciale n. 583/2015

**- Incarichi vietati ai dipendenti della Provincia Autonoma di Trento in
modifica alla deliberazione n. 625 del 28 aprile 2014 -**

Reg.delib.n. **583**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica dell'allegato alla deliberazione n. 625 del 28 aprile 2014 - Incarichi vietati ai dipendenti della Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno **13 Aprile 2015** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 625 del 28 aprile 2014 avente per oggetto "Misure di contrasto alla corruzione: individuazione degli incarichi esterni vietati ai dipendenti", è stato approvato l'elenco esemplificativo degli incarichi vietati ai dipendenti della Provincia Autonoma di Trento.

Nel riquadro di frontespizio “Incarichi vietati ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento”, al terzo paragrafo, si propone di sopprimere il periodo “*in fase di avanzato completamento*”, posto che il tavolo tecnico previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ha ormai completato i lavori con l’approvazione del documento finale.

L’ultimo capoverso del paragrafo “A.1) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ” tratta alcune fattispecie di esclusione dal divieto di svolgere incarichi che presentano i caratteri dell’abitudine e della professionalità con richiamo al regime autorizzatorio previsto dal Regolamento adottato con d.P.G.P. n. 39-111/Leg del 30 novembre 1998.

Poiché tale normativa conosce casi in cui l’autorizzazione non è necessaria, si ritiene opportuno, anche per una maggiore coerenza sistematica, sostituire il periodo “Sono escluse dal divieto, salva la necessità di richiedere previa autorizzazione:” con il seguente: “*Sono escluse dal divieto, salva la necessità di richiedere previa autorizzazione, nei casi in cui l’ordinamento provinciale lo preveda.*”.

Al primo alinea del paragrafo “C) ALTRI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PERCHÉ IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO”, al punto 4, è poi opportuno introdurre una previsione di deroga al limite, ivi previsto, dei tre anni consecutivi unito all’impegno annuo non superiore alle 65 ore per unità a tempo pieno, che consenta per le sole attività relative alla cura di interessi pubblici, in presenza di giustificati motivi, di poter prescindere da tale limite temporale.

Si propone pertanto di aggiungere dopo il periodo: “Gli incarichi che, sebbene singolarmente considerati non diano luogo ad una situazione di incompatibilità (e siano, pertanto, annualmente autorizzati) si protraggano per oltre 3 anni consecutivi prevedendo un impegno annuo superiore alle 65 ore per un’unità a tempo pieno.”, il seguente: “*Tale limite è derogabile, in presenza di giustificati motivi, per attività relative alla cura di interessi pubblici.*”.

Per semplicità, oltre ad evidenziare nel dispositivo le sopra dette modifiche testuali in carattere neretto, si propone la nuova adozione dell’elenco degli incarichi vietati, come da allegato parte integrante.

Inoltre, per favorire gli adempimenti rimessi ai dirigenti dall’art. 20 del vigente Piano di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 la presente delibera, insieme all’allegato modificato, verrà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia nella sezione “Anticorruzione”, sotto-sezione “Misure di prevenzione della corruzione”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e, in particolare, l’articolo 47;
- visto il D.P.G.P. del 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg (regolamento concernente “Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali”);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 625 del 28 aprile 2014 avente per oggetto “Misure di contrasto alla corruzione: individuazione degli incarichi esterni vietati ai dipendenti”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 19 del 19 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 per la Provincia Autonoma di Trento;
- visti gli atti citati in narrativa;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di modificare, per quanto esposto in narrativa, l'elenco esemplificativo allegato alla deliberazione n. 625 del 28 aprile 2014, denominato "Incarichi vietati ai dipendenti della Provincia Autonoma di Trento" come di seguito specificato:

- nel riquadro di frontespizio "Incarichi vietati ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento", il terzo paragrafo, viene così modificato:

"Il presente documento è stato elaborato, recependo in modo compatibile con l'ordinamento del personale provinciale, le indicazioni da parte del "tavolo tecnico" previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti locali, sancita in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013.";

- l'ultimo capoverso del paragrafo "A.1) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ" viene così modificato inserendo la frase in carattere neretto:

"Sono escluse dal divieto, salva la necessità di richiedere previa autorizzazione, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo preveda:

a) *l'assunzione di cariche sociali nelle società cooperative;*

b) *l'esercizio dell'attività agricola, purché non a titolo principale;*

c) *la qualità di "socio passivo" nelle società aventi fini di lucro;*

d) *altri casi speciali previsti da atti interpretativi/di indirizzo generale, quali l'attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi.";*

- Il punto 4, del paragrafo "C) ALTRI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PERCHÉ IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO" viene così modificato inserendo la frase in carattere neretto:

"Gli incarichi che, sebbene singolarmente considerati non diano luogo ad una situazione di incompatibilità (e siano, pertanto, annualmente autorizzati) si protraggano per oltre 3 anni consecutivi prevedendo un impegno annuo superiore alle 65 ore per un'unità a tempo pieno. Tale limite è derogabile, in presenza di giustificati motivi, per attività relative alla cura di interessi pubblici. La sospensione dell'attività per almeno un anno implica la successiva possibilità di autorizzazione dell'incarico. Rimangono salve le eccezioni, sopra evidenziate al paragrafo A.2), previste per il personale di ruolo con part-time inferiore o uguale al 50 per cento o a tempo determinato con contratto inferiore all'anno.";

2. di approvare il nuovo elenco esemplificativo, con le modifiche sopra apportate, nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di pubblicare la presente delibera e l'allegato sul sito istituzionale della Provincia nella sezione "Anticorruzione", sotto-sezione "Misure di prevenzione della corruzione".